

Appunti per audizione disegno di legge C. 750 Governo recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

- Decreto non emendabile -

In premessa riteniamo che il decreto non sia emendabile, si tratta di un Decreto non conforme con le norme internazionali ed in particolare con

- 1 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982
- 2 Convenzione SOLAS Amburgo 1974 (ricerca e soccorso)
- 3 Normative dell'Unione Europea in materia di protezione internazionale ed in particolare con il Regolamento Dublino 3 (individuazione dello stato competente)

La non conformità al diritto internazionale della norma di cui si chiede la conversione in legge, se non verrà abrogata, riteniamo porterà quanto prima a censure di incostituzionalità per violazione dell'articolo 10 della Costituzione in base al quale *"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"*.

- Prassi della assegnazione di un porto -

Nel nostro intervento intendiamo **approfondire la prassi della assegnazione di un porto italiano molto "lontano" dalle operazioni di soccorso**

Va ricordato che la Convenzione SOLAS (Cap. V, Regola 33, par. 1-1) impone agli Stati di cooperare affinché i comandanti delle navi che hanno prestato soccorso imbarcando persone in pericolo in mare siano liberati dal loro impegno con la minima deviazione possibile dalla rotta originariamente prevista. La Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004 (Guidelines on the treatment of persons rescued at sea), in applicazione degli obblighi previsti dalla Convenzione SOLAS e dalla Convenzione SAR, stabilisce che porto sicuro è quello del luogo in cui sono completate le operazioni di salvataggio e in cui le persone salvate possono accedere ai loro bisogni fondamentali (par. 6.12), precisando che la nave non può di per sé essere considerata luogo sicuro anche se in grado di garantire sicurezza immediata alle persone (par. 6.13). La stessa Risoluzione precisa inoltre che «una nave non dovrebbe essere soggetta a ritardi ingiustificati, oneri finanziari o altre difficoltà dopo aver prestato assistenza alle persone in mare; pertanto gli Stati costieri dovrebbero sollevare la nave non appena possibile» (par. 6.3).

Se è ben vero che le **normative internazionali non forniscono indicazioni** precise su quale debba essere il porto di sbarco o **la distanza minima per assegnazione**, perché si tratta di scelte concrete che le autorità possono assumere di volta in volta, appare evidente che la prassi che si sta consolidando è in chiaro contrasto con le indicazioni e raccomandazioni degli organismi internazionali **nella valutazione "del caso specifico"** per la quale **va sempre tenuto conto dell'obiettivo di queste raccomandazioni e linee guida: mettere le persone in sicurezza (in mare è più facile morire che sulla terra) considerato che la nave può essere un place of safety solo temporaneamente.**


Quindi è necessario che la **"messa in sicurezza dei naufraghi"** si verifichi il **prima possibile alla luce di quelle che sono le circostanze del caso**. Il secondo obiettivo è liberare la nave dalle persone soccorse, perché possa riprendere la propria attività commerciale o umanitaria nel soccorso in mare.

Per assegnare un porto "lontano" dunque ci devono essere delle motivazioni valide e quelle dichiarate dal governo negli ultimi casi, ovvero per una gestione efficace dell'accoglienza non lo sono: **l'invio dei naufraghi presso le strutture di prima accoglienza disciplinate dal dlgs 142/15 e succ mod va nettamente tenuto separato dalla conclusione dei soccorsi poiché attiene alla gestione del sistema di accoglienza**. Le cabine di regia nazionali – regionali presiedute dalle prefetture, e il servizio centrale, hanno esattamente questo compito: programmare l'accoglienza nei due sistemi SAI – CAS dei richiedenti asilo.

- Gestione accoglienza -

Se l'intenzione del governo fosse esattamente quella di governare efficacemente gli ingressi in accoglienza ci chiediamo come mai ciò non avviene anche per gli ingressi via terra. L'ultimo rapporto di Frontex¹ ha rilevato che, nei primi dieci mesi del 2022, gli arrivi ai confini esterni dell'Unione Europea sono stati circa 275mila, (105 mila gli arrivi via mare 2022) con un aumento del 73% rispetto ai primi dieci mesi dell'anno precedente (64mila gli arrivi via mare nel 2021). Non è facile stimare gli arrivi via terra sia perché meno visibili sia perché i dati Frontex citati non corrispondono agli ingressi ma agli attraversamenti delle frontiere che può avvenire per la stessa persona più volte a causa dei respingimenti illegali. **Tuttavia è indubbio che v'è stato nel 2022 un aumento degli arrivi anche via terra ai quali il governo italiano non ha dato alcuna risposta in termini di rafforzamento del sistema di accoglienza**

In August, EU Member States recorded about 32 800 irregular crossings, 35% more than in the same month in 2021.



1 <https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-august-highest-number-of-arrivals-since-2016-cNniKc>

2 La rotta mediterranea ha avuto un aumento del 50% circa 2021/2022, mentre per esempio l'altra rotta che interesserebbe l'Italia è aumentata del 200%, e quelle interessano l'Europa e potenzialmente l'Italia con ingressi secondari, in media hanno visto un aumento del 100%, senza contare appunto gli altri movimenti secondari che non sono monitorati in frontiera ma rilevati dall'unità di Dublino ce contano diverse migliaia di persone.

Route	January-August 2022	Aug-22	Jan-Aug 2022/Jan-Aug 2021	Top nationalities
Western Balkans	86 581	15 892	190%	Syria, Afghanistan, Turkey
Central Mediterranean	52 900	11 437	34%	Tunisia, Egypt, Bangladesh
Eastern Mediterranean	25 592	2 651	123%	Syria, Nigeria, Congo (Kinshasa)
Western African	10 595	1 118	13%	Morocco, sub-Saharan Africa
Western Mediterranean	7 977	1 031	-25%	Algeria, Morocco, Syria
Eastern Border	3 943	604	-37%	Ukraine, Iraq, Belarus
Channel	41 067	13 512	80%	Afghanistan, Iraq, Albania

Tra il 2021 e il 2022 a Roma e Milano³ con casi ben documentati, nonché in molte anche in altre città italiane, si sono verificate gravi criticità nell'accesso alla procedura di protezione e di accoglienza verso centinaia di richiedenti asilo provenienti dalle frontiere terrestri che sono stati abbandonati a sé stessi per settimane e talvolta per mesi in chiara violazione del diritto dell'Unione Europea ed in particolare della Direttiva 2012/33/UE che impone agli stati l'obbligo di assicurare l'accoglienza dei richiedenti asilo senza eccezione. È invece noto che l'accesso al sistema di accoglienza è spesso bloccato e che, come riconosciuto dallo stesso ministro Piantadosi, c'è una seria carenza di posti. Ciò non avviene perché siamo di fronte ad arrivi di eccezionale dimensione che potrebbero giustificare l'esistenza di una condizione di così grave difficoltà ma dalla colpevole carenza di una programmazione⁴ del sistema nazionale di accoglienza che lo adegui ai bisogni effettivi. È appena il caso di ricordare che, incredibilmente, il Piano nazionale di accoglienza di cui all'art. 16 comma 2 del D.lgs. 142/2015 non è mai stato emanato.

In questa grave condizione di inadempienza istituzionale è particolarmente grave che il governo sostenga delle tesi così infondate e distorcenti quali quelle di voler diversificare i porti di sbarco (di fatto allontanandoli dalle aree di soccorso) con la motivazione, del tutto incongruente, di distribuire l'accoglienza. Anche alla luce della enorme difficoltà di disporre di dati aggiornati sullo stato del sistema di accoglienza appare sempre più evidente l'esistenza di una strategia volta a far credere che l'Italia viva una "emergenza", non gestibile e sulla cui base giustificare gravi forzature nel rispetto delle leggi vigenti

- gestione dei flussi -

Inoltre per concludere vogliamo porre un ulteriore elemento di riflessione che riguarda la necessaria e non più rinviabile necessità di attuare una politica di gestione degli ingressi regolari in condizioni di **dignità e sicurezza**. Il nome che il governo ha voluto dare al decreto oggetto di questa audizione, "gestione dei flussi", sembra indicare con ironia quanto in realtà si faccia esattamente il contrario sia in base a quanto evidenziato in questo documento ma anche di fronte ad una politica di netta ed ermetica chiusura delle frontiere alla migrazione cosiddetta legale e sicura⁵, che certamente non rappresenta la volontà di "gestione dei flussi migratori" come invece il Governo ribadisce di voler attuare, viste le numerose dichiarazioni da parte di diversi rappresentanti dell'esecutivo.

Area Coordinamento Forum per Cambiare l'Ordine delle Cose – Giovanna Cavallo –

³ <https://naga.it/2022/11/11/impossibile-chiedere-asilo-lappello-della-associazioni/>

⁴ La situazione attuale dell'accoglienza in Italia è così grave che si deve parlare dell'esistenza di quelle "disfunzioni sistemiche" di cui all'art. 3 del Regolamento Dublino III che giustificano l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea verso il nostro Paese.

⁵ Il forum per cambiare l'ordine delle cose in rete con altre organizzazioni sta monitorando gli ingressi anche per altri tipi di progetti migratori e attuando azioni di tutela per le procedure del rilascio del visto (per esempio la mobilità internazionale per motivi di studio da alcuni paesi come la Siria i cui cittadini sono tra i maggiori arrivi delle rotte terrestri della cosiddetta rotta "illegale" <https://www.percambiarelordinedellecose.eu/il-governo-pretende-flussi-regolari-di-migrazione-ma-le-ambasciate-allestero-ostacolano-la-concessione-dei-visti-per-gli-studenti-che-ne-hanno-diritto-ecco-come/>)